

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 156/CGF

(2009/2010)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 145/CGF – RIUNIONE DEL 29 GENNAIO 2010**

Collegio composto dai Signori:

Avv. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

5) RICORSO DELL’U.S. CARATESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GALLIANI GIACOMO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES CARATESE/CASALE CALCIO DEL 16.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 56 del 20.1.2010)

La U.S. Caratese 1908 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, del 20.1.2010 con la quale quest’ultimo ha inflitto a titolo di provvedimento disciplinare, a seguito della gara U.S. Caratese/Casale Calcio la squalifica per tre gare effettive al calciatore Galliani Giacomo in quanto “espulso per aver rivolto all’arbitro frase ingiuriosa, alla notifica del provvedimento reiterava le offese”.

A sostegno dell’impugnazione la società ricorrente sostiene che il provvedimento assunto è erroneo in quanto il giocatore espulso sarebbe stato il compagno Pozzi Michael e non il Galliani, come risultante anche dal rapporto di gara da cui risulta che il Galliani ha giocato fino al decimo del secondo tempo lasciando il campo per sostituzione.

La società ricorrente chiede, pertanto, l’annullamento della squalifica.

La Corte, sentito telefonicamente l’arbitro e preso atto del fax da lui pervenuto con cui lo stesso ammette di aver erroneamente indicato come espulso il numero 10 della Caratese Galliani Giacomo, anziché il numero 9 Pozzo Michael, accoglie il ricorso e rinvia al Giudice Sportivo per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’U.S. Caratese di Carate Brianza (Milano), annulla la delibera impugnata e rimette gli atti al Giudice Sportivo per quanto di competenza.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6) RICORSO DALL'U.S.D. VIRTUSVECOMP VERONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE LUCA PIZZINI SEGUITO GARA CITTÀ DI JESOLO/VIRUSVECOMP VERONA DEL 17.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 20.1.2010)

La U.S.D. Virtusvecomp Verona ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, del 20.1.2010 con la quale è stata comminata la squalifica per tre gare effettive al calciatore Pizzini Luca “per avere, a gioco fermo, dopo una rincorsa di quaranta metri, spinto con forza un calciatore avversario mettendogli le mani intorno al collo e facendolo cadere a terra”.

A sostegno dell'impugnazione la ricorrente sostiene che il Giudice Sportivo avrebbe errato nell'infliggere un provvedimento ritenuto eccessivamente penalizzante in quanto il giocatore si sarebbe scontrato con il corpo di un avversario senza alcuna intenzionalità e per questo richiede la riduzione della squalifica ad una giornata.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

Infatti non vi è motivo per distaccarsi dal rapporto stilato dall'arbitro della gara che ha puntualmente riportato i fatti accaduti.

La decisione del Giudice Sportivo è congrua e pienamente commisurata al comportamento tenuto dal Pizzini.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. Virtusvecomp Verona di Verona.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 15 febbraio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete